

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1319 del 04/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, V. GRAMICIA 95- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1326 del 03/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 12636/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società HERA SPA con sede legale nel Comune di BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 ed impianto nel Comune di FERRARA, V. GRAMICIA 95- Protocollo istanza del Suap Comune Ferrara n. 41344 del 28/03/2014. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 28/03/2014, trasmessa dal Suap del Comune di Ferrara, assunta al P.G. della Provincia il 13/05/2014 con il n. 33400, presentata al Suap del Comune di Ferrara in data 28/03/2014, dalla Società HERA SPA, nella persona di Giannicola Scarcella in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 e stabilimento nel Comune di FERRARA, V. GRAMICIA 95, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- considerato che, si tratta di un impianto di depurazione con potenzialità massima di 240.000 A.E. e con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06 per gli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000;
- preso atto che alla data della presentazione della domanda di AUA, per lo stabilimento in oggetto, era regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 24761 del 25/03/2011;
- visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/06/2014 (P.G. n. 42563 del 17/06/2014), in cui i componenti della Conferenza esprimono parere favorevole al rilascio dell'AUA, con le prescrizioni per le matrici rumore, emissione in atmosfera e scarichi idrici;
- visto il parere trasmesso da ARPA di Ferrara acquisito dalla Provincia con P.G. n. 38427 del 30/05/2014,
- vista la planimetria, dell'impianto di depurazione con l'indicazione della linea flussi e del punto di campionamento, trasmessa dalla ditta HERA spa con nota in data 11/07/2014 di prot. n. 88053, pervenuta in data 14/07/2014 con P.G. n. 48988, come richiesto dal verbale della conferenza dei Servizi del 17/06/2014,
- vista la nota trasmessa dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, del 18/06/2014 di prot. n. 9448, pervenuta in Provincia in data 30/03/2015 con P.G. n. 22425, con cui chiede della

documentazione integrativa in merito alla rete fognaria a servizio dell'impianto di depurazione e ai manufatti presenti nella rete stessa;

- ritenuto di inserire come prescrizione quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica, con indicazione dei tempi di attuazione a tali richieste;
- ritenuto di ricomprendere in questo procedimento anche quello relativo all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, acquisita al P.G. 68168 del 13/08/2012, istanza per la quale era già stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di ARPA, acquisito al P.G. n. 15554 del 28/02/2013, ma per il quale il procedimento non si era concluso, stante la mancanza del parere del Comune di Ferrara;
- vista la nota della ditta, in data 12/04/2016, di trasmissione della planimetria dell'impianto con i flussi e una nuova planimetria aggiornata del bacino fognario, pervenuta al P.G. di ARPAE Ferrara in data 13/04/2016 con n. 3525;
- dato atto che, il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino**

l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del Suap del Comune di Ferrara alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, V.LE CARLO BERTI PICHAT 2/4 ed impianto nel Comune di FERRARA, V. GRAMICIA 95, codice fiscale n. 04245520376 per l'esercizio dell'attività di RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte	ARPAE

	terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione, individuato in prossimità della stazione di disinfezione ed in corrispondenza del campionatore automatico (planimetria dell'impianto allegata al presente atto quale parte integrante - **allegato 1**), che confluisce nel condotto che veicola l'effluente depurato nel Po di Volano, deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle 1 (intesi come concentrazione) e 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06.
2. Il limite del parametro Escherichia coli è di 5.000 UFC/100ml.
3. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, secondo le metodologie previste dal sopramenzionato allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e come indicato nel protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, approvato come "allegato A", dal Presidente della Provincia di Ferrara con atto n. 16 del 29/01/2015, allo scarico dell'impianto e sulle acque in entrata, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi al Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale ed all'A.R.P.A. di Ferrara.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
5. Gli scaricatori di piena, indicati dalle planimetrie allegate al presente atto quale parte integrante (**allegato 2 Tav. 1 – 2 - 3**), a servizio di questa rete fognaria devono essere

mantenuti costantemente accessibili per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, devono essere dimensionati in modo tale da impedire, in caso di evento meteorico, il versamento diretto, nei corpi idrici ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.

6. Gli scarichi di acque bianche indicati dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (**allegato 2 Tav. 1 – 2 - 3**) a servizio della rete fognaria dell'agglomerato di Ferrara, devono essere utilizzati esclusivamente per sgrondare le acque meteoriche.
7. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol.
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
11. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.
12. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (allegato 1), deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.

13. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
14. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.
15. In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e/o variazioni alla capacità depurativa dello scarico, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.
16. La ditta dovrà produrre e trasmettere, entro 12 mesi dal rilascio da parte del SUAP della presente autorizzazione, ad ARPAE di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, la seguente documentazione:
 - Indicazione della superficie totale dell'area servita dall'impianto di depurazione situato in via Gramiccia, con suddivisione della stessa delle superfici servite dai singoli impianti di sollevamento, previsti lungo la rete generale;
 - portata massima degli impianti di sollevamento presenti nel sistema;
 - particolari costruttivi quotati dei punti di scarico intermedi presenti sul complesso della rete, con indicazione delle singole canalizzazioni riceventi,
 - portata massima di sfioro di ogni scarico intermedio, a fronte di evento meteorico significativo;
 - planimetria in scala adeguata delle reti fognarie di acque meteoriche con indicazione leggibile del punto di scarico, planimetrie particolareggiate con l'indicazione degli sfioratori e dei relativi scarichi nei corpi idrici.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. le emissioni sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1” denominata **E1, E2, E3 ed E4**;

2.

2.a Funzionamento a biogas

- Le emissioni **E1, E2, E3 ed E4** non ricadono nell’ambito autorizzatorio in quanto derivanti da attività di cui all’art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 .
- Il biogas dovrà comunque avere le caratteristiche indicate all’allegato x del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2.b Funzionamento a gasolio (saltuario)

- le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

<i>EMISSIONI</i>	E1 Impianto termico	E2 Impianto termico	E3 Impianto termico	E4 Impianto termico
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particolare	100	100	100	100
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500	500	500	500
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	1700	1700	1700	1700
Sistema di abbattimento	--	--	--	--

- le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell’effluente gassoso secco pari al 3%;
- dovrà essere tenuto un registro, a disposizione degli organi di controllo, sul quale annotare i giorni in cui viene utilizzato il gasolio come combustibile e le motivazioni.

3. per quanto riguarda l'emissione **E5 (torcia)** non ricade nell'ambito autorizzatorio in quanto derivante da attività di cui all'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 .
4. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
5. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.
6. Tutte le attività di trattamento fanghi inerenti acque reflue assimilate alle domestiche (acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER 1053/2003) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.
A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:
 - limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
 - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Essendo la capacità di trattamento dell'impianto pari a 240.000 A.E. ci sono ulteriori prescrizioni sulle misure di contenimento delle emissioni della sezione della linea fanghi in particolare:

Letti di essiccamento

- da usare solo in caso di emergenza
- registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto

Ispessimento a gravità

- copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni

Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di centrifugazione)

- per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso
- ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile

- ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta
- coprire il medesimo con un telo

Digestione anaerobica

- assicurare le condizioni di processo (età del fango, temperatura, PH, alcalinità, etc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di digestione.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune di Ferrara;
2. Nel caso di modifiche sostanziali dell'impianto che possano determinare un aggravio del rumore generato, dovrà essere presentata apposita valutazione previsionale di impatto acustico.

Il Comune di Ferrara si riserva di effettuare, tramite i suoi organi di controllo, tutte le verifiche del caso anche attraverso specifiche misure fonometriche.

Nel caso di lamentele, esposti e/o segnalazioni da parte dei cittadini residenti, il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta l'effettuazione di specifiche misure fonometriche.

Nel caso in cui da tali eventuali misure dovessero emergere superamenti dei limiti di rumore, la Ditta dovrà provvedere alla messa in opera delle adeguate misure di mitigazione.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.